



1094145, come da documento n. T 595755125 del 13.03.2025, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

### **P R E M E S S O**

- che, con determinazione dirigenziale n. 2034 del 06.06.2024 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonché le modalità di affidamento relativo ai *lavori di sistemazione pavimentazione stradale sulla S.P. 36/d Monte Livata Jenne – Comune di Subiaco e altri*, dell'importo di € 232.376,26 soggetto a ribasso, oltre ad € 4.000,00 per oneri di sicurezza ed € 7.623,74 per economie e rimborso fatture non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € 244.000,00 oltre IVA.-----

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 36/23, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso al netto delle somme non soggette a ribasso ex art.50 comma 4 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii, individuato con valutazione di congruità delle offerte, con esclusione automatica ex art.54, comma 1 del citato decreto, relativamente ai

lavori suindicati;-----

- che, ai sensi dell'art.49 e 50 co.2 del D.L.gs.n.36/23 e ss.mm.ii., l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;-----

- che nella procedura negoziata esperita il giorno 02.07.2024, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto di cui sopra, con un ribasso del **21,866%** corrispondente ad un importo di aggiudicazione di **€ 193.188,61**, inclusi **€ 4.000,00** per oneri di sicurezza ed **€ 7.623,74** per economie e rimborso fatture oltre IVA, l'operatore economico **BEN.IMMOBILIARE** srl, con sede in Ciampino (RM), via Firenze n. 17/D - C.F.:08433061002, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che in data 25.06.2024 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto **(Allegato n.1);-----**

- che l'Operatore economico, in data 10.03.2025, dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

che l'Arch. Nohemy Quintero, funzionario tecnico del Servizio 2 del Dipartimento II, in qualità di Responsabile Unico del Progetto con nota prot.n. CMRC-0205577 del 04-12-2024 ha dichiarato, ex art.17, comma 5, del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii., di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del citato decreto;-----

- che, con determinazione dirigenziale n. 4683 del 06.12.2024 del Servizio 2 del Dipartimento II, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico e verificato il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ex art.17, comma 5, del D.lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 09.12.2024 Registro di Sistema n. PI028940-24 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.90 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. e) comma 1 del citato art.90;--

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;--

- che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Nohemy Quintero, il Direttore dei lavori Geom.Gemy Sepe, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento 2 HUB 2, ed il sig.Fabrizio Bisegna rappresentante dell'Operatore Economico con verbale del 12.05.2025, hanno attestato, in merito allo stato dei luoghi, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ex Allegato 2.14 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii.;-----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL/CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n.44787661 di protocollo con scadenza 22.06.2025, conservato in atti;---

- che è stata acquisita l'**informazione antimafia liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 12.11.2024 prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0435000\_20241112, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del sindacato Operatore economico BEN.IMMOBILIARE srl e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.n.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia; -----

- che il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato, con nota prot.n. CMRC 0053233 del 20.03.2025, che essendo decorsi i termini di legge dalla comunicazione antimafia acquisita riferita al sindacato Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs. n.159/11. -----

**CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.--

**Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente ad Interim del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Federico MONNI, concede in appalto all'operatore economico BEN. IMMOBILIARE srl, che, a mezzo del Signor Fabrizio BISEGNA accetta, l'esecuzione dei *lavori di sistemazione pavimentazione stradale sulla S.P. 36/d Monte Livata Jenne. Comune di Subiaco e altri.*----

**- Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2034 del 06.06.2024:-----

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi;-----

c) computo metrico;----

d) cronoprogramma;-----

e) piano di sicurezza e coordinamento.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e), (Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6)** unitamente all'Offerta Economica (**Allegati n.7**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.----

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **193.188,61 (euro centonovantatremilacentottantotto/61)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 37.629,60. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n.1172 del 01.04.2025 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento 2 HUB 2 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3221382 rilasciata dalla FINANZIARIA ROMANA - Agenzia di Spera Guendalina in data 12.03.2025 per l'importo di € 9.659,43.---La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 117 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore

economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-----

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

L'Operatore economico ha sottoscritto con la HDI ASSICURAZIONI-Agenzia 1372 di Rende Kennedy la polizza RC/T n. 1372405390 rilasciata in data 14.03.2025, ex art.117 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.-----

#### **Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Il tempo di esecuzione è di **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, a decorrere dalla data del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.----

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art.28 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.----

### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51, 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *CATEGORIA OG3 per il 40 per cento*, come riportato nella Determinazione dirigenziale n. 1172 del 01.04.2025, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n.36/23 e ss.mm.ii.---

### **Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

### **Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

### **Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana

accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.-----

**Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. -----

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,

L'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell' assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.-----

#### **Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.-----

#### **Art. 23 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, ove, successivamente alla informazione antimafia liberatoria provvisoria acquisita tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0435000\_20241112 in data 12.11.2024 ex art.87 del D.lgs.n.159/11, per l'operatore economico BEN.IMMOBILIARE srl, siano accertate cause ostative. -----

#### **Art.24- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità

previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.25- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

#### **Art.26 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n. 41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs.n.36/23 e ss.mm.ii.----

#### **Art.27- Determinazioni finali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni

seguenti del presente contratto: -----

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.23- Recesso**

**Art.26 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Fabrizio BISEGNA

IL DIRIGENTE: firmato Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.